Allegato "A" all'atto N. 37405 di Rep. N. 26928 di Racc.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A." (in forma abbreviata, di seguito la "Società").

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova o altrove purché nel territorio nazionale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, ivi compreso:

a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, anche per conto terzi, su strada, su rotaia, lacuali, fluviali e marittimi, con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;

b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;

c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;

d) la gestione di raccordi ferroviari;

e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;

f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;

g) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;

h) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;

i) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;

j) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la metropolitana;

k) fornitura di servizi tecnici ed amministrativi funzionali alla gestione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e della mobilità delle persone e delle cose.

4.2. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore unico, dei consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO Il

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.426.013,00 ed è suddiviso in numero 221.220 (duecentoventunmiladuecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantun virgola sessantacinque) cadauna.

6.2. Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 51 % dal Comune di Genova o da una Società il cui capitale è posseduto in maggioranza dal Comune di Genova.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto sociale.

7.3. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono emettere prestiti obbligazionari nell'osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., il Comune di Genova potrà liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni, in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2 e 9.3., ad enti pubblici territoriali o a società controllate dallo stesso Comune di Genova. Gli eventuali successivi trasferimenti da parte degli aventi causa del Comune di Genova dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 9.2. e 9.3.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confron-

ti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. In qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi o mortis causa, in tutto o in parte, le proprie Azioni dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. AI fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei

terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni. In tutti i casi in cui la natura del Trasferimento delle Azioni non preveda un corrispettivo ovvero preveda un corrispettivo diverso da una somma di denaro, il prezzo dell'offerta in prelazione sarà determinato dall'Arbitratore di cui al successivo articolo 9.2.3.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti -nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi -il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto

previsto dal successivo articolo 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3. Arbitratore. In tutti i casi in cui la natura del Trasferimento delle Azioni non preveda un corrispettivo ovvero preveda un corrispettivo diverso da una somma di denaro, i soci che hanno esercitato la prelazione acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato d'intesa tra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore procederà ex art. 1349, primo comma, c.c. e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni per atto tra vivi o mortis causa diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

9.3.3. L'Amministratore unico o Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2 in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi dei legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore presente più anziano d'età, ovvero da altro intervenuto all'Assemblea desi-

gnato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le

stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1..

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria. L'Amministratore unico e i consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

15.2. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 u.c. c.c., convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori di competenza dell'assemblea e il Comune dovrà provvedere ex art. 2449 c.c. alla nomina degli amministratori di propria competenza. Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.3. Sia l'Amministratore unico che Il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali fatta eccezione per quanto riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea

ovvero di altri organi della società. Spetta al consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico deliberare la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

Articolo 16 - Nomina

16.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione; (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) di un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione del Comune al capitale della società, comunque non inferiore alla maggioranza degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario di una quota del capitale sociale inferiore al 100%. Assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione un amministratore indicato dal Comune di Genova.

16.2. I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea, nella quale -a questo fine soltanto -il Comune non avrà diritto di voto.

Articolo 17 - Competenza e Deleghe

17.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato tra i suoi componenti. L'Amministratore Delegato ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazio-

ne, ex art. 2381, 5° comma, c.c., con cadenza almeno bimestrale.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

17.3. Non sono delegabili, oltre alle materie riservate per legge al Consiglio o all'Amministratore Unico, le seguenti materie:

a) approvazione dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del personale;

b) acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili e mezzi di trasporto pubblico;

c) partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualsiasi modalità effettuato;

d) investimenti non previsti nei piani strategici e nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, e investimenti previsti in tali piani e/o budget ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esporsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 1.000.000,00;

e) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro 1.000.000;

f) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

g) nomina dei dirigenti;

h) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro 500.000,00;

i) contratti tra la Società e uno dei soci (o società controllate, controllanti o soggette allo stesso controllo di uno dei soci, ai sensi dell'articolo 2359 cc.);

j) concessione del gradimento di cui all'articolo 9.3.3.

Articolo 18 - Convocazione e Presidenza

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di 2 (due) dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

18.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazio-

ne provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

18.3. In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

18.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

18.5. Le riunioni sono presedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza, dall'Amministratore De-

legato, ovvero dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 19 - Deliberazioni

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

19.3. Nonostante quanto previsto al precedente punto 19.2, sulle materie indicate all'articolo 17.3. nonché sulla nomina e revoca dell'amministratore delegato e sull'attribuzione delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4 (quattro) membri, qualora il Consiglio stesso sia composto da cinque membri..

Art. 20 - Compensi e rimborso spese

20.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

20.3. AI Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore unico spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, in successione, all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore Unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 - Composizione e Nomina

Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 C.C., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore al 100%. In questo caso, il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco sup-

plente sono nominati dall'assemblea, nella quale -a questo fine soltanto -il Comune non avrà diritto di voto.

Articolo 23 - Poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale purché sussistano i presupposti previsti dalla legge perché tale attività possa essere svolta dal Collegio Sindacale.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Esercizio Sociale

24.1. Gli esercizi sociali si aprono il 10 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 25 - Ripartizione degli Utili

25.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

25.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 27 - Foro competente

Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

F.to: Livio Ravera

" Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5 DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI RILASCIA USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE L' AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA 1 AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I..